



Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture

Deliberazione n. 83

del 28.03.2007

PREC49/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina – bando di qualificazione per collaborazione alla redazione del PUGC Piano Urbanistico Comunale Generale e del Nuovo Regolamento Edilizio. Selezione di idoneo soggetto ad alta rilevanza tecnico scientifica.

S.A.: Comune di XXXXXXXX

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 9.01.2007 il Comune di XXXXXXXX, ha pubblicato il bando di gara, per l'affidamento di una collaborazione alla redazione del Piano Urbanistico Comunale Generale (PUGC) e del Nuovo Regolamento Edilizio, per un importo complessivo a base d'asta di Euro 95.000,00.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato il 5 febbraio 2007.

In data 2.02.2007, è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto, con la quale,

l'Ordine professionale istante, contestando l'illegittimità del bando per relationem agli artt. 90, commi 1, 2, 3, 4, 7 e art. 91, comma 2, del d. Lgs n. 163/2006, chiedeva la revoca del bando stesso e l'integrazione dei soggetti esclusi, in quanto la partecipazione all'affidamento era consentita solamente alle «Università di ogni ordine e grado».

A parere dell'istante, detta previsione di partecipazione appare in violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, il Comune di XXXXXXXX, nel confermare il proprio operato, ha rappresentato quanto segue: il Consiglio Comunale stabiliva di dare incarico al Settore Urbanistica per la redazione del nuovo PRG e del nuovo regolamento edilizio, in collaborazione con idoneo soggetto ad alta rilevanza tecnico scientifica da individuarsi con procedura ad evidenza pubblica.

Si stabiliva, inoltre, la costituzione di un ufficio di piano, nell'ambito del Settore Urbanistica, nel quale fossero presenti sia professionisti esterni sia un istituto universitario, da scegliersi con procedura ad evidenza pubblica.

Successivamente a ciò, l'Ufficio ha prodotto parallelamente l'indizione di due bandi che, a parere della S.A., per criteri di compatibilità, non potevano essere unificati, per professionisti e per istituti universitari.

A detta della S.A., il secondo bando deve intendersi come parte di un unico progetto che prevede comunque la presenza di soggetti di cui al comma 1 lett. d), e), f), g) dell'art. 90 del D.lgs n. 163/2006.

Ritenuto in diritto

Ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006, gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1 lett. d), e), f), g), dell'art. 90 del medesimo decreto, nel rispetto dei principi del trattato Ue in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, secondo la procedura negoziata senza bando con invito rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

I principi di derivazione comunitaria, con particolare riferimento a quelli di parità di trattamento e di trasparenza, impongono, tra l'altro, sia la previa individuazione di criteri obiettivi nella valutazione delle offerte sia l'obbligo della S.A. di motivare la scelta effettuata sulla base degli stessi, onde consentire il controllo sull'imparzialità della procedura di aggiudicazione (T.A.R. Campania, II Sezione, 23 giugno 2006, n. 7153).

La procedura di affidamento di servizi di ingegneria ad evidenza pubblica, comporta che le relative prescrizioni normative di cui ai citati articoli 90 e 91, devono essere rispettate in toto, senza possibilità alcuna di effettuare limitazioni procedurali o soggettive, attraverso l'apposizione di determinati requisiti di partecipazione.

Si richiamano al riguardo gli indirizzi dettati da questa Autorità con determinazione n. 3/2004, in

ordine alla costituzione di gruppi misti (professionisti interni ed esterni) di progettazione ed agli affidamenti di incarichi di supporto tecnico amministrativo alla progettazione.

Si precisa inoltre, che con deliberazione n. 179/2002, l'Autorità ha espresso l'avviso che «Stante il carattere tassativo dell'elenco dei soggetti aventi diritto ad essere affidatari di incarichi di progettazione, contenuto nell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., risulta non conforme al dettato normativo l'affidamento di detti incarichi a dipartimenti universitari, fatta salva la possibilità per gli stessi di costituire apposite società in base all'autonomia riconosciuta alle Università dalla legge 168/1989.»

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene che il conferimento di un incarico di progettazione, conseguente all'esperimento di apposita procedura amministrativa, attivata con avviso pubblico dall'Amministrazione, con partecipazione consentita solo alle «Università di ogni ordine e grado» si ritiene non conforme agli articoli 90 e 91, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006.

Il Consigliere Relatore

Guido Moutier

Il Presidente

Alfonso M. Rossi Brigante

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30.03.2007

